

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS
Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia

Determinazione n. 01/2019

del 01 ottobre 2019

Oggetto: Procedura di valutazione ambientale strategica: fase di verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, parte II, titolo I. **Variante n. 7** al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udine Sud (ZIU). *Esito verifica di assoggettabilità (art. 12, c. 4, D.Lgs 152/2006).*

Premesso che:

1. il comprensorio della Zona Industriale Udine sud (ZIU) di competenza del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) è urbanisticamente regolato dal vigente Piano Territoriale Infraregionale (PTI) – Variante n. 6;

2. dopo l'approvazione della Variante n. 6 al PTI, l'Ente -allora denominato Consorzio di Sviluppo del Friuli Centrale- rilevò la necessità di elaborare una nuova variante, di carattere prettamente gestionale, per cui il Consiglio di Amministrazione, nella sua veste di soggetto proponente, con deliberazione n. 68, adottata nella seduta del 15.11.2017, approvò gli indirizzi preliminari della Variante n. 7 al PTI della ZIU;

3. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78, adottata nella seduta del 19.12.2017, avviò altresì l'attività di progettazione della predetta Variante n. 7 al PTI della ZIU, affidandone la responsabilità alla dipendente dott. arch. Bruna Flora;

4. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14, adottata nella seduta del 07.03.2019, sono stati individuati i seguenti Soggetti ed Autorità confluenti nella procedura VAS connessa alla redazione della Variante n. 7 al PTI (art. 5, c. 1, lett. p), q), r) del D.Lgs. 152/2006:

- Soggetto proponente: Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- Autorità procedente: Assemblea del Consorzio;
- Autorità competente: Ufficio Gestione Territorio-Ambiente ed Energia del Consorzio;

dando atto che, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del D.Lgs 152/2006, l'Autorità competente in collaborazione con Autorità procedente come sopra definite, individueranno - mediante adozione di specifico provvedimento - i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare (art. 5, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/2006);

5. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, adottata nella seduta del 07.03.2019, sono stati confermati gli indirizzi preliminari della Variante n. 7 al PTI, acquisendo le proposte zonizzative e normative di variante nonché la bozza di rapporto preliminare redatto a cura dell'arch. Bruna Flora;

6. è stato redatto dall'arch. Bruna Flora il Rapporto Preliminare di data aprile 2019, elaborato predisposto sulla base dei criteri riportati nell'allegato I alla parte II del D.Lgs 152/2006, con specifico riferimento alle modifiche previste dalla Variante n. 7 al PTI della ZIU, ivi dettagliatamente descritte;

7. il Rapporto Preliminare è stato trasmesso, via e-mail/PEC, su supporto informatico, all'Autorità competente, con prot. COSEF n. 1067 del 19.04.2019, secondo quanto previsto dall'art. 12, c. 1, del D.Lgs 152/2006;

8. con deliberazione assembleare n. 3 del 09.05.2019, l'Autorità competente in collaborazione con l'Assemblea consorziale, in qualità di Autorità procedente – ha deliberato – tra l'altro di:

a) prendere atto dei contenuti del Rapporto Preliminare redatto dall'arch. Bruna Flora ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante n. 7 al PTI della ZIU;

b) dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (c.d. "screening VAS") ai sensi degli artt. 11, c. 1, lett. a) e 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m. inerente la Variante n. 7 al PTI della ZIU;

c) individuare quali "soggetti competenti in materia ambientale" da coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della fase di verifica di assoggettabilità a VAS gli Enti sottoelencati:

- Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Friuli V.G.;
- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di Prevenzione);
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (gestore della "Roggia di Palma");

d) individuare come responsabile del procedimento il per. ind. Alan Valentino dell'Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio, quale Autorità competente incaricata dell'espletamento dell'iter amministrativo di screening VAS;

9. con la medesima deliberazione assembleare n. 3 del 09.05.2019 è stata disposta la pubblicazione sul sito web del Consorzio della medesima deliberazione e del Rapporto Preliminare a firma dell'arch. Bruna Flora;

10. la pubblicazione del rapporto preliminare è stata effettuata sul sito web istituzionale del Consorzio (link: <https://www.cosef.fvg.it/zona-industriale-udinese/gestione-territorio-ziu.html>), a partire dal giorno 03.06.2019 (rif. prot. COSEF n. 1476 del 03.06.2019) e, alla data di redazione del presente atto, è ancora presente sul sito, quindi risultano soddisfatti gli obblighi di pubblicazione per trenta giorni naturali consecutivi;

11. la Variante n. 7 al PTI è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità in considerazione:

a) dell'art. 6, commi 3 e 3bis, del D.lgs. 152/2006 che recita: "3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.";

b) del fatto che la Variante n. 7 presenta i caratteri di una cosiddetta "variante minore", in quanto:

- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- non produce effetti sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica;
- determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori;

12. con nota prot. COSEF n. 1450 del 30.05.2019 è stata effettuata la trasmissione Rapporto Preliminare e degli elaborati / documenti connessi ai Soggetti ambientali competenti, con le seguenti modalità:



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5
33100 Udine
T. +39 0432
506285

info@cosef.fvg.it
cosef@pec.cosef.fvg.it
www.cosef.fvg.it
C.F. e P.IVA 00458850302

- a mano (in formato cartaceo) presso i protocolli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" (*Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di Prevenzione*) e del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (consegna in data 31.05.2019 ad ambedue gli Enti);
- in formato digitale mediante nota PEC alla Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali in data 30.05.2019;
- in formato digitale mediante nota PEC alla Agenzia per la Protezione Regionale dell'Ambiente (sede centrale di Palmanova) in data 30.05.2019;

13. entro il termine di 30 gg dalla trasmissione sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA Friuli V.G., nota PEC prot. 0020768/P datato 24.06.2019, acquisito al protocollo consorziale al n. 1668 di stessa data;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nota PEC prot. 5779-2019 del 26.06.2019, acquisita al protocollo consorziale al n. 1690 di stessa data;
- Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali, nota (PEC) prot. 00031732/P del 27.06.2019 (rif. SCV/335), acquisita al protocollo consorziale al n. 1715 di data 27.06.2019;
- Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (S.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica), nota prot. 0049203/P/GEN/PREV-SEGR datata 27.06.2019, acquisita al protocollo consorziale in data 27.06.2019, al n. 1708;

14. non sono pervenuti alla data della presente determina osservazioni da parte del Pubblico né da altri Enti e Imprese insediate;

16. con nota prot. COSEF n. 1864 del 15.07.2019 inviata al geologo dott. Andrea Mocchiutti l'arch. Bruna Flora ha fornito alcune evidenze di riscontro alle osservazioni espresse dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella citata nota prot. 5779-2019 del 26.06.2019, le cui conclusioni sono state condivise dal Geologo con propria nota PEC del 25.07.2019, acquisita al protocollo consorziale al n. 1969 di stessa data e hanno condotto ad una modifica zonizzativa riguardante il tracciato di un canale di scolo delle acque;

17. con nota prot. COSEF n. 2224 del 02.09.2019 trasmessa via posta elettronica dall'arch. Bruna Flora all'Autorità competente, la Professionista ha fornito alcune precisazioni in merito alle osservazioni prodotte dal contributo di ARPA Friuli V.G. con la nota PEC prot. 0020768/P datato 24.06.2019;

18. in data 30.09.2019 l'Autorità competente ha predisposto l'allegata istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità ex art. 12, c. 4, del D.Lgs 152/2006, della Variante n. 7 al PTI della ZIU;

Visti:

- il Rapporto Preliminare di data 02.11.2016, a firma dell'arch. Bruna Flora;
- i contenuti del progetto di Variante n. 7 descritti nel Rapporto Preliminare;
- le caratteristiche normative e azzonative della Variante n. 7 in progetto;

Esaminato il Rapporto Preliminare nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione in esso richiamati che sono riferiti al comprensorio consortile oggetto di valutazione;

Considerate le risultanze riportate nell'allegata relazione istruttoria che hanno evidenziato che la Variante n. 7 non determina nuovi impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nella procedura di VAS della Variante n. 4 ("nuovo PTI") vigente tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 152/2006;

Preso atto dei contenuti dei pareri resi dalla Regione Friuli Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali, dall'ARPA Friuli V.G., dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che sostanzialmente confermano quanto riportato nel rapporto ambientale preliminare circa la non assoggettabilità della Variante n. 7 alla procedura di V.A.S.;



Rilevato che il parere della Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali, nota (PEC) prot. 00031732/P del 27.06.2019, conferma che non è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014;

Tutto ciò premesso, l'Autorità competente, per le ragioni suesposte e per le *motivazioni* riportate al paragrafo "Conclusioni" dell'allegata relazione istruttoria;


Visto il D.Lgs 152/2006, parte II, titolo I, ed in particolare l'art. 12;

DETERMINA

1. di escludere la Variante n. 7 al Piano Territoriale Infraregionale (PTI) della Zona Industriale Udine Sud (ZIU) dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 152/2006 per le ragioni descritte nell'allegata relazione istruttoria;
2. di trasmettere all'Assemblea consorziale il presente provvedimento per quanto di competenza in relazione al proseguo dell'iter di adozione della Variante n. 7 al PTI;
3. di stabilire che, degli esiti del presente provvedimento, sia data espressa menzione nei successivi atti riguardanti l'iter di adozione-approvazione della Variante n. 7 al PTI;
4. di stabilire che il presente provvedimento si riferisce ai contenuti della variante ed ai conseguenti aspetti ambientali riportati nel Rapporto Preliminare a firma dell'arch. Bruna Flora e alle successive precisazioni fornite all'Autorità competente dalla Progettista, con riferimento al paragrafo n. 6 della relazione istruttoria;
6. di stabilire che la relazione istruttoria (compresi i relativi allegati) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità;
8. di stabilire che il presente documento, unitamente alla relazione istruttoria contenente le motivazioni, venga pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, c. 5, del D.Lgs 152/2006;

Gli atti e i documenti citati nel presente provvedimento nonché l'originale cartaceo del medesimo sono conservati presso l'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Consorzio in via Cussignacco n. 5 (primo piano), in Udine.

L'Autorità competente
Ufficio Gestione Territorio,
Ambiente ed Energia



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
per. ind. Alan VALENTINO

Allegato: Relazione istruttoria d.d. 30.09.2019



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5
33100 Udine
T. +39 0432
506285
info@cofef.fvg.it
cofef@pec.cosef.fvg.it
www.cosef.fvg.it
C.F. e P.IVA 00458850302

**AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.
Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia**

Oggetto

Procedura di valutazione ambientale strategica: fase di verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, parte II, titolo I. Variante n. 7 (in itinere) al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udine Sud.

Relazione istruttoria e motivazioni.

1. Premessa

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto fini della verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 7 (in itinere) al Piano Territoriale Infraregionale della ZIU (variante n. 6 vigente). Si ricorda che le per le varianti n. 5 e 6 al PTI è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (con esito negativo) mentre per la variante n. 4 ("nuovo PTI"), approvata con decreto del Presidente della Regione n. 0148/Pres. del 06.08.2013 è stata espletata la procedura "completa" di Valutazione Ambientale Strategica¹.

L'iter amministrativo della Var. n. 7 al Piano Territoriale della ZIU è riassunto nel preambolo della deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 3 del 09.05.2019 con la quale è stato dato l'avvio del procedimento di "screening VAS" individuando i Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel processo di verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Dopo l'approvazione della Variante n. 6 al PTI, l'Ente -allora denominato Consorzio di Sviluppo del Friuli Centrale- rilevò la necessità di elaborare una nuova variante, di carattere prettamente gestionale, per cui il Consiglio di Amministrazione, nella sua veste di soggetto proponente, con deliberazione n. 68, adottata nella seduta del 15.11.2017, approvò gli indirizzi preliminari della Variante n. 7 al PTI della ZIU. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78, adottata nella seduta del 19.12.2017, avviò altresì l'attività di progettazione della predetta Variante n. 7 al P.T.I., affidandone la responsabilità alla dipendente dott. arch. Bruna Flora. A partire dal 01.01.2018, il Consorzio assunse la denominazione di Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, a seguito della fusione, per incorporazione, del Consorzio di sviluppo industriale dell'Alto Friuli (CIPAF).

La progettista incaricata, nel mese di aprile 2019, ha redatto il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettamento della nuova variante alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

La Variante n. 7 al PTI è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità in considerazione dell'art. 6, comma 3 e 3bis, del D.lgs. 152/2006 (per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai medesimi).

Lo schema della presente relazione istruttoria, per ragioni di uniformità, ricalca in modo sostanziale quello delle precedenti valutazioni rese in ambito delle varianti n. 5 e n. 6 al Piano Territoriale.

2. Documentazione di riferimento

Le valutazioni della presente relazione si riferiscono alla seguente documentazione:

¹ Cfr. Parere motivato d.d. 18.06.2015 e relativa relazione istruttoria d.d. 14.06.2015.



2.1. “Rapporto preliminare” d.d. aprile 2019 (di seguito abbreviato: RP), redatto dall’arch. Bruna Flora, comprendente la descrizione puntuale dei contenuti della variante con le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente in conseguenza della sua attuazione, con riferimento ai criteri dell’allegato I alla parte II del D.Lgs 152/2006;

2.2. nota prot. COSEF n. 1864 del 15.07.2019, a firma dell’arch. Bruna Flora, recante evidenze di riscontro al parere reso dal Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con annessa nota PEC di condivisione del dott. geol. Andrea Mocchiutti acquisita al prot. COSEF n. 1969 del 25.07.2019;

2.3. comunicazione prot. 2224 del 02.09.2019 dell’arch. Bruna Flora pervenuta via posta elettronica all’Autorità competente nella stessa data;

2.4. copia delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio citate nella documentazione di variante:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione (ZIU) n. 68 del 15.11.2017;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione (ZIU) n. 72 del 19.12.2017;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione (COSEF) n. 14 del 07.03.2019;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione (COSEF) n. 15 del 07.03.2019;

2.5. copia della deliberazione di avvio del procedimento di screening VAS con individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 3 del 09.05.2019).

3. Contributi acquisiti

Con nota prot. COSEF n. 1450 del 30.05.2019 è stata effettuata la trasmissione del RP ai Soggetti ambientali competenti che sono stati individuati con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 3/2019: Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali, ARPA Friuli V.G. (sede centrale di Palmanova), Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di Prevenzione) e Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Nei termini di cui all’art. 12, c.2, secondo periodo, del D.Lgs 152/2006, sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA Friuli V.G., nota PEC prot. 0020768/P datato 24.06.2019, acquisito al protocollo consorziale al n. 1668 di stessa data;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nota PEC prot. 5779-2019 del 26.06.2019, acquisita al protocollo consorziale al n. 1690 di stessa data;
- Regione Friuli V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali, nota (PEC) prot. 00031732/P del 27.06.2019 (rif. SCV/335), acquisita al protocollo consorziale al n. 1715 di data 27.06.2019;
- Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (S.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica), nota prot. 0049203/P/GEN/PREV-SEGR datata 27.06.2019, acquisita al protocollo consorziale in data 27.06.2019, al n. 1708.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico: la pubblicazione del rapporto preliminare è stata effettuata sul sito web istituzionale del Consorzio (link: <https://www.cosef.fvg.it/zona-industriale-udinese/gestione-territorio-ziu.html>), a partire dal giorno 03.06.2019 (rif. prot. COSEF n. 1476 del 03.06.2019) e, alla data di redazione della presente relazione, è ancora presente sul sito, quindi risultano soddisfatti gli obblighi di pubblicazione per trenta giorni naturali consecutivi.

Si riportano di seguito le conclusioni dei pareri sopra elencati:

Regione Friuli V.G.:

“[...]si ritiene che la Variante n. 7 al PTI non richieda l’assoggettamento a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto non può introdurre potenziali effetti significativi sull’ambiente.”



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5
33100 Udine
T. +39 0432
506285
info@cosef.fvg.it
cosef@pec.cosef.fvg.it
www.cosef.fvg.it
C.F. e P.IVA 00458850302

ARPA Friuli V.G.:

“Si prende atto di come la variante non incida ulteriormente sul consumo di suolo potenziale e si ritiene che le modifiche apportate non introducano nuovi e rilevanti elementi di impatto rispetto a quanto già valutato in sede di Nuovo PTI (var. 4) e delle successive varianti. [...]. Visto quanto riportato nella documentazione tecnica e nel documento Rapporto preliminare si ritiene che la Variante in esame non determini impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare la sua sottoposizione a VAS.” (il parere contiene delle considerazioni che verranno esaminate di seguito in merito all'analisi di coerenza).

Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata:

“In relazione alla richiesta di cui all'oggetto ed esaminata la documentazione pervenuta, la variante suddetta non sembra comportare effetti significativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, e si concorda sulla non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante in oggetto.”

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana:

“[...] si ritiene che per la variante n. 7 al Piano Territoriale Infraregionale dell'ambito ZIU non sia necessaria l'attivazione della procedura di VAS.” (il parere riporta alcune osservazioni in merito alle reti drenanti che verranno esaminate successivamente).

I pareri non contengono prescrizioni inerenti i contenuti del RP, il monitoraggio VAS e gli degli elaborati in progetto (zonizzazione e norme di attuazione). ARPA Friuli V.G. e Consorzio di Bonifica Pianura Friulana hanno formulato alcune osservazioni che verranno appresso esaminate al successivo paragrafo 6.

4. Caratteristiche della Variante n. 7 al PTI

La Variante n. 7 assume, come le precedenti n. 5 e n. 6, un carattere prettamente “gestionale-operativo”, intervenendo sia a livello grafico (zonizzazione) che normativo (norme di attuazione).

Il RP, cui si rinvia, illustra puntualmente l'oggetto della variante (pag. 6), descrivendo le modifiche della zonizzazione con annessa rappresentazione grafica (pagg. 8-13) e le modifiche di alcuni articoli delle norme di attuazione (pag. 14-16). La variante prevede altresì un aggiornamento della “Carta dei Vincoli” (pagg. 9-10 RP) per il recepimento del nuovo perimetro della fascia di vincolo ex D.Lgs 42/2004 della Roggia Palma, come definita dal Piano Paesaggistico Regionale nonché il recepimento dei tracciati dei due nuovi elettrodotti di imminente realizzazione da parte di Terna SpA (linea 132 kV “Redipuglia FS – Udine FS” e linea 220 kV “Acciaierie Bertoli Safau SpA – Udine Sud Stazione”) e per tenere conto dell'interramento di una linea esistente da 20kV di competenza di e-distribuzione (già ENEL).

Le modifiche di variante che agiscono sulla zonizzazione vigente del comparto ZIU costituiscono il quadro dei provvedimenti di variante di tipo zonizzativo e grafico, sui quali vengono effettuate le analisi e valutazioni del Rapporto Preliminare. Si descrivono di seguito le modifiche zonizzative previste:

-*modifica n.1* – si prevede la trasformazione di destinazione d'uso della zona “c3-Parcheggi attrezzati”, collocata in Comune di Udine, a nord di via Manzano (art.12.3 delle NdA vigenti) in “Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione” (art.18.1 delle NdA) e trasferimento di equivalente superficie a “c3-Parcheggi attrezzati” nel lotto di Zona per la logistica posto immediatamente a nord;

-*modifica n.2* – è la modifica più rilevante. Si prevede la sistemazione delle aree comprese tra il lotto “ex Friulcarne” e lo stabilimento TecnoCom SpA, con riorganizzazione delle aree produttive (lo schema funzionale dei lotti viene modificato accorpando le aree residuali ai lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali). Tali previsioni comportano la modifica di tracciato della pista ciclabile esistente nel tratto a sud di via Ceconi di Montececon, con annessa rimozione del verde situato lungo il tracciato (da ricollocare), classificato come “Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione” (art.18.1 delle NdA) e come “Verde pubblico attrezzato e di connettivo” (art.31 delle NdA). Le aree a verde rimosse trovano parzialmente ricollocazione lungo il nuovo sedime ciclabile (traslato verso ovest). Entro il lotto posto ad



Z.I. CIVIDALE



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5 info@cofef.fvg.it
33100 Udine cofef@pec.cofef.fvg.it
T. +39 0432 www.cofef.fvg.it
506285 C.F. e P.IVA 00458850302

ovest del percorso ciclabile viene inserita una fascia di verde classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici" (posto parallelamente alla pista ciclabile). I lotti della zona per insediamenti artigianali/industriali sul lato est del nuovo tracciato di pista ciclabile subiscono minimali modifiche dello schema funzionale. La rete drenante esistente, nei tratti lungo il tracciato ciclabile oggetto di modifica, non viene confermata, limitatamente ai tratti che non hanno più funzione (trattasi nello specifico di una canaletta a uso irriguo mai integrata nel reticolo idrografico secondario della ZIU). Il Rapporto Preliminare evidenzia correttamente che i filari di gelsi esistenti e posti lungo l'attuale confine verranno tutelati secondo le modalità definite nelle NdA del P.T.I., art. 21, c.2 lett. b delle NTA. La dividente del lotto viene spostata e allineata in continuità alla dividente del lotto posto più a est. La viabilità di servizio subisce un riduzione minimale di superficie a favore di un aumento della zona per insediamenti artigianali/industriali. In quest'area è inoltre previsto l'inserimento all'interno di un lotto di una fascia di verde (modifica 2.1) classificato come "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" (art.18.1 delle NdA) e l'inserimento di una fascia di "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" (art.31 delle NdA) in corrispondenza del nuovo tracciato di pista ciclabile a sud;

-modifica n. 3 – si tratta di una modifica grafica delle zone a verde di pertinenza dello stabilimento ABS (area "colline ABS"), che viene apportata a seguito della puntuale ricognizione finalizzata ad aggiornare la rappresentazione delle superfici destinate a "verde" tra "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti" ed "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione" di cui all'art.18.1 delle NdA. Trattasi in pratica di semplice modifica di recepimento dello stato di fatto;

-modifiche n. 4.n: si tratta di modifiche minimali alle perimetrazioni di lotti esistenti (alcuni edificati anteriormente al PTI, anche per riconoscimento dell'assetto proprietario);

-modifica n.5 – nelle aree poste a sud dello stabilimento Friulcarne è previsto il reperimento di nuova area idonea per "invasi e accumuli" (art.13.4 delle NdA) e "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" (art. 31 delle NdA), riducendo la superficie della zona per insediamenti artigianali/industriali: tale nuova previsione sfrutta delle aree di proprietà del Consorzio poste sotto linee elettriche che sarebbero difficilmente utilizzabili per altri scopo. L'albero oggetto di tutela (gelso) e indicato con apposito simbolo nella tavola della zonizzazione, viene preservato e quindi escluso dall'area per invaso;

-modifiche n.6 – Si tratta di modifiche riguardanti la rete drenante. Sul retro (a ovest) dello stabilimento "GEM" la rete drenante esistente viene rimossa e in parte trasformata in verde "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione". Nel RP viene descritta una seconda modifica alla rete drenante: a nord (aree verdi poste a ovest di via Zanussi), la rete di progetto verrebbe rimossa in quanto ormai priva di funzionalità nello stato di fatto, il tratto originariamente da stralciare sarebbe quello compreso tra via Manzano e via Ceconi di Montecon. In realtà, la Progettista, a seguito delle prodotte espresse dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ha preferito mantenere il tratto di canale, per le motivazioni illustrate nella nota prot. COSEF n. 1864 del 15.07.2019 (cfr. paragrafo 6 della presente relazione). Tale variazione rispetto al "progetto di variante" non è significativa ai fini delle valutazioni svolte dall'Autorità competente in quanto assume il carattere di una "non modifica" priva di rilevanza ambientale;

-modifica n.7 – è prevista la riduzione di superficie del lotto destinato a zona per insediamenti artigianali/industriali posto su viale del Lavoro (a nord dell'intersezione con via Volta), enucleando la fascia di arretramento stradale che sarà trasformata in "Verde pubblico attrezzato e di connettivo" ivi compresi gli "Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici di previsione". La modifica consegue agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Ente che dispone una diversa e più utile destinazione d'uso di porzioni residuali entro alcuni lotti edificati anteriormente all'approvazione del PTI originario in caso di mancato acquisto di tali aree di completamento da parte dei proprietari dei lotti;

-modifica n.8 – Si tratta di una modifica minima della Zona per Servizi complementari, per adeguamento all'assetto proprietario e l'introduzione di una piccola porzione di "Verde pubblico attrezzato e di connettivo".

Le modifiche alle Norme di Attuazione prevedono poche novità rispetto al testo vigente. Agli artt. 1, 3, 4 e 29 sono riportate alcune modifiche di mero recepimento normativo interno (aggiornamenti riferimenti, abrogazioni) ed esterno (recepimento normativa invarianza idraulica con espresso rinvio alla disciplina regionale in materia). L'art. 6, recante le disposizioni generali sulle aree produttive, introduce la possibilità di realizzare parcheggi in elevazione (piano campagna e piano rialzato) in modo da ottimizzare il consumo di suolo. All'art. 6bis è inserita una precisazione sulla distanza della viabilità per gli insediamenti preesistenti al PTI originario (2002), i quali potranno allinearsi alle costruzioni esistenti aventi un arretramento inferiore a



Z.I. CIVIDALE



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5 info@coséf.fvg.it
33100 Udine coséf@pec.coséf.fvg.it
T. +39 0432 www.coséf.fvg.it
506285 C.F. e P.IVA 00458850302

quello stabilito dal PTI. All'art. 9 è prescritto l'utilizzo esclusivo come fascia di mitigazione di un'area posta nelle immediate vicinanze dell'impianto ABS "wire 4.0" con la funzione di "barriera verde". Da segnalare infine il recepimento, sia grafico che normativo, delle nuove linee ad alta tensione in fase di realizzazione nella ZIU da parte di Terna SpA (art. 26.2, "Fasce di rispetto degli elettrodotti") con riferimento alle relative DPA che saranno puntualmente definite dalla Società in fase di esercizio delle due linee.

Si evidenzia che non sono previste modifiche alla disciplina delle attività insediabili (art. 5) da cui potrebbe discendere un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). La variante non introduce modifiche che possono incrementare il carico insediativo.

La variante n. 7 non prevede modifiche territoriali in quanto la superficie complessiva del comparto rimane invariata rispetto a quella esistente della variante n. 6 vigente, mantenendo inalterato il perimetro di competenza del Consorzio in ambito della Zona Industriale Udine Sud (ZIU).

L'estensore del RP rileva (pag. 47) che le modifiche apportate dalla Variante sono coerenti con le previsioni dello Studio geologico² e con le valutazioni già svolte in materia di invarianza idraulica³⁻⁴, che sono alla base della variante n. 4 ("nuovo PTI" del 2013).

5. Analisi del rapporto ambientale preliminare

Il Rapporto Preliminare è strutturato in conformità allo schema riportato nell'allegato I alla parte II del D.Lgs 152/2006, recante "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12" e riporta tutti i contenuti ivi elencati. L'elaborato soddisfa, quindi, i requisiti formali fissati dalla vigente disciplina in materia. Nella premessa il RP descrive in linea generale la procedura di verifica cui sarà assoggettata la variante n. 7, lo "storico" del PTI nonché l'oggetto della variante medesima con la puntuale descrizione delle modifiche in progetto (zonizzative e normative) con relativa individuazione in zonizzazione.

La parte prima del documento riporta le caratteristiche della variante con riferimento al punto 1, dell'allegato 1, alla parte II, del D.Lgs 152/2006, ed in quale misura la stessa:

- a) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività (pag. 16, par. 1);
- b) influenza altri piani e programmi (pagg. 17-31, par. 2), inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Nelle valutazioni di cui al punto b) sono stati presi in considerazione i vari piani che coinvolgono il territorio della ZIU a livello comunale (PRGC, piani di classificazione acustica), regionale (PURG, Piano Paesaggistico/PPR, PGT, Piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto e della Mobilità delle Merci e della Logistica, Piano di Tutela delle Acque, progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali -PAIR, Piano regionale di Miglioramento della Qualità dell'Aria e relativo Piano d'Azione, Piano Energetico Regionale, Piano Regionale dei Siti Inquinati).

Sono stati esaminati i rapporti con i piani e i programmi regionali e provinciali di gestione dei rifiuti e il Piano di Sviluppo di Terna SpA in quanto alcuni interventi ivi previsti riguardano la ZIU.

L'elaborato riporta anche una precisa descrizione del rapporto con la pianificazione di livello comunale (par. 2.2) e con regolamenti ed altri strumenti di gestione (par. 2.3).

Al paragrafo 3 viene svolto l'esame della pertinenza della Variante, ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile con riferimento ai documenti di indirizzo della Commissione Europea ivi elencati, i cui esiti sono riportati nella tabella 3.1 che è redatta sotto forma di "matrice di verifica della coerenza interna tra gli obiettivi/direttive di variante ed i provvedimenti" (pag. 38).

Nella parte seconda il RP illustra le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate da questi ultimi, descrivendo il contesto ambientale di riferimento (inquadramento territoriale e urbanistico, il

² Studio geologico tecnico relativo alla variante n. 4 al Piano Territoriale Infraregionale Zona Industriale Udine - ZIU, a firma del dott. geol. Maurizio M. Pivetta.

³ Studio di compatibilità idraulica a supporto della Variante n. 4 al Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.) della Zona Industriale Udinese d.d. settembre 2012 a firma del dott. geol. Roberto Avigliano.

⁴ I due studi sono alla base del parere del Servizio Geologico regionale n. 74/2012 (nota prot. 0038823/P- del 28.11.2012) relativo alla Var. n. 4 reso ai sensi della L.R. 27/1988 e dell'art. 20, comma 2, della L.R. 16/2009. Detto parere richiama il parere reso dal Servizio Idraulica in data 15.11.2012.



sistema delle attività produttive, l'idrografia di superficie e sotterranea, il contesto naturalistico e del paesaggio, la qualità dell'aria e il tema "rumore"). Relativamente agli impatti vengono altresì valutati:

- la probabilità, durata, frequenza e reversibilità (par. 10);
- il carattere cumulativo (par. 11);
- l'assenza di impatti transfrontalieri (par. 12);
- i rischi per la salute umana e l'ambiente (par. 13);
- l'entità e l'estensione nello spazio (par. 14);
- il valore e la vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata (par. 15);
- gli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (par. 16; sul punto, nello specifico, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente relazione).

Il paragrafo 17 relativo alla valutazione di impatto sulla salute riporta le informazioni richieste dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria all'interno delle circolari prot. nn. 59279-81-82-90/DD4 del 11.12.2015 e n. 60057/DD4 del 17.12.2015 (pagg. 50-51). Il paragrafo riporta anche le "annotazioni relative a consumo di suolo e a variazioni di zona" e gli "aspetti geologici e invarianza idraulica"⁵.

Per completezza di analisi, si riporta anche l'estratto delle "Conclusioni" (pag. 55) del RP:

<<considerato che:

- il piano nasce sulla base degli indirizzi preliminari del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, ove viene dichiarata la necessità di redazione della Variante n. 6 al P.T.I., sulla base delle istanze pervenute e delle opportunità emerse, attraverso l'inserimento di modifiche "non incidenti" significativamente sulle strategie complessive (Linee guida) prefissate dal "Nuovo P.T.I." (Variante n. 4);
- la Variante n. 7, coerentemente con gli indirizzi preliminari, prevede unicamente modifiche alla zonizzazione di entità limitata e valenza gestionale-operativa, modifiche di sola razionalizzazione della viabilità e modifiche non significative alle Norme di Attuazione;
- la Variante n. 7 conferma le scelte strategiche della Variante n.4 "Nuovo P.T.I." già sottoposta a procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica (artt. da 12 a 18 del D.lgs. 152/06 e s.m.i);
- la variante non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (con riferimento all'art. 6, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006);
- la variante non produce effetti su siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e siti classificati come di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (con riferimento all'art. 6, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006).

si conclude che:

1) il piano non produce potenziali effetti significativi sull'ambiente, pertanto non si ritiene necessario assoggettare il piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), come definita negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

2) in relazione a quanto espresso al punto 1) non è necessario modificare il piano di monitoraggio ex art. 18 D.Lgs 152/2006 avviato con la Var. n. 4 al P.T.I.>>

L'Autorità competente ritiene che le conclusioni sopra riportate, anche alla luce dei pareri acquisiti dai Soggetti coinvolti nella procedura di verifica, siano condivisibili.

⁵ In tale ambito, anche se non richiamate nel RP e non facenti parte della documentazione per l'iter SCR/VAS, si inseriscono le valutazioni svolte in merito agli aspetti geologici e di invarianza idraulica dal dott. geol. Andrea Mocchiutti consegnate al protocollo del Consorzio in data 07.05.2019 (rif. prot. n. 1183) nonché l'asseverazione a firma congiunta dell'arch. Flora e del dott. Mocchiutti. Ai fini di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 27.03.2018, n. 083/Pres. (art. 8), il dott. Mocchiutti ha asseverato la trascurabilità ai fini dell'invarianza idraulica del progetto di variante esaminato (cfr. "Variante n° 7 al PTI ZIU - Studio di compatibilità idraulica", rif. NR053-19, d.d. aprile 2019, pag. 9).



6. Analisi delle osservazioni dei pareri resi dai Soggetti competenti

Due dei pareri inviati dai Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento riportano alcune osservazioni in merito ai contenuti della variante e del Rapporto Preliminare. Si riportano di seguito le conseguenti controdeduzioni dell'arch. Bruna Flora e le valutazioni dell'Autorità competente.

ARPA Friuli V.G., "... premettendo che l'analisi di coerenza non risulta strettamente dovuta in un procedimento ai sensi dell'art. 12 del TUA (per il quale il riferimento tecnico è l'All. 1), ma che la stessa risulta essere senz'altro un utile approfondimento, a riguardo (si) osserva, a titolo collaborativo, per le future stesure di documenti di VAS, come l'identificazione di eventuali incoerenze (cfr.: schema pag. 40-41) andrebbe preferibilmente commentata, rendendo esplicite le riflessioni effettuate nell'analisi di coerenza, identificando le eventuali modalità di risoluzione (se necessarie) della diverse incoerenze riscontrate. Sebbene nel caso in esame tali incoerenze siano facilmente intuibili e non costituiscano punto di criticità si raccomanda, pro futuro, una loro esplicitazione nel caso di varianti/piani più complessi, quali ad esempio il PTI unitario in via di redazione.

La Professionista ha fornito all'Autorità competente alcune considerazioni in merito a quanto segnalato da ARPA con nota e-mail prot. 2224 del 02.09.2019. Con riferimento a detto parere, l'arch. Flora precisa che "per ciò che concerne la modifica 7, si richiamano le argomentazioni di supporto alla deliberazione CdA n.63/2017 in cui, proprio in considerazione del mancato interesse all'ampliamento in porzione di lotto da parte della Ditta ivi insediata, discende la conseguente opzione di fissare, con la variante, una più utile destinazione. Tale porzione, nel caso concreto di specie, è quella attuale (zona inerbita e piantumata); per la modifica 6.1, ricordato che un tratto di "canaletta" è ridotta a favore di corrispondente previsione di sistemazione a verde, si rileva che tale porzione ricade entro un lotto produttivo: ciò concretamente significa che, per le future realizzazioni produttive, la relativa "metratura a verde" sarà parimenti utilizzata ai fini edificatori, contribuendo pro-quota allo sviluppo insediativo; per la modifica 5, che riduce superfici produttive a favore di un'area da destinare a invasi ed accumuli, si specifica che, proprio a fronte della progressiva saturazione delle superfici impermeabilizzate in ZIU nel breve periodo, tale scelta è concretamente orientata alla sicurezza idraulica degli insediamenti circostanti; pertanto si può affermare che tale modifica azzonativa intende garantire le Ditte relativamente la fissazione di un equilibrato schema di contesto ZIU entro cui sviluppare la propria attività. In sintesi, le lievi incongruenze richiamate da Arpa possono astrattamente ridurre la potenzialità di sviluppo delle imprese (riconducibile all'obiettivo n. 1 della variante in esame) ma si ritiene di precisare che, nella concreta realtà dei casi di cui trattasi, non si determini contrasto alcuno relativamente al supporto comunque fornito alle Ditte da parte del Consorzio con il PTI né con formali richieste/aspettative formalizzate dalle Imprese insediate."

L'Autorità prende atto di quanto segnalato da ARPA FVG, condividendo le spiegazioni in merito espresse dalla Progettista, anche tenuto conto che gli aspetti sopra illustrati non hanno una diretta rilevanza ambientale.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nel proprio contributo segnala delle osservazioni in merito alla tematica acqua. Secondo l'Ente "Per quanto concerne le modifiche di variante che agiscono sulla zonizzazione del comparto ZIU vigente, con attinenza all'eliminazione della "rete drenante" "esistente", "di previsione" o "di progetto" di cui alle modifiche n. 2. 4.4, 6.1 e 6.2, si richiama l'importanza di supportare tali scelte attraverso una valutazione esauriente del comportamento delle acque di dilavamento provenienti dalle aree produttive, per servizi e stradali, prestando una particolare attenzione alle modifiche eventualmente apportate ai fossi di scolo presenti". Inoltre, con riferimento alla rimozione della "rete drenante di progetto" di cui alla modifica n. 6.2, il Consorzio fa presente che il tratto stralciato costituente il segmento originario della Roggia di Palma (attualmente privo di funzionalità idraulica), suggerendo di considerare scelte di piano finalizzate alla protezione e conservazione del relitto del canale ed eventualmente, in prospettiva, ad una sua valorizzazione.

Anche su questo aspetto la Professionista, dopo contatti informali con l'Autorità competente, ha formulato alcune considerazioni, con nota prot. COSEF n. 1864 del 15.07.2019, interessando anche il Geologo incaricato dott. Andrea Mocchiutti. Nello specifico, aderendo al suggerimento del Consorzio di Bonifica, l'arch. Flora ha deciso di stralciare la modifica 6.2 della variante in corso, mantenendo immutato il tracciato del canale in questione, anche per "garantire la continuità idraulica tra i bacini scolanti nord della ZIU e le aree dedicate agli invasi per la laminazione delle piene previsti a centro sud dell'ambito industriale". Questa soluzione troverebbe giustificazione nell'esigenza di poter disporre, secondo le previsioni di invarianza idraulica di area vasta di cui allo studio del dott. geol. Roberto Avigliano - delle possibilità di compensazione-laminazione asservite alle aree di ampliamento della ZIU (nord) in caso di future necessità (è inteso che la futura funzione idraulica del canale potrebbe essere messa in atto anche con un tracciato alternativo). Il dott. Mocchiutti ha condiviso tale impostazione con propria PEC del 25.07.2019.



Consorzio
di sviluppo
economico
del Friuli
Ente pubblico
economico

Via Cussignacco 5 info@cofef.fvg.it
33100 Udine cofef@pec.cofef.fvg.it
T. +39 0432 www.cofef.fvg.it
506285 C.F. e P.IVA 00458850302

L'Autorità competente prende atto delle determinazioni relative allo stralcio della modifica di variante 6.2 e condivide sotto il profilo ambientale le considerazioni sulle acque di dilavamento riportate dalla Professionista nella medesima nota tenendo conto che le stesse sono già dettagliatamente normate e gestite attraverso le Norme di Attuazione del PTI della ZIU e il Regolamento di Fognatura ZIU vigenti.

7. Incidenza della variante con le "aree protette"

Considerate l'assenza di aree protette all'interno dell'ambito della Zona Industriale Udine Sud (ZIU) e la distanza dell'ambito dai siti protetti più prossimi⁶, l'arch. Flora assevera (allegato a pag. 56 del RP) <<che le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese non interessano e non hanno incidenza sul sito IT3320029 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Confluenza fiumi Torre e Natisone" e sul sito IT3320023 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) "Magredi di Campoformido", di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03-04-2000, pertanto non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n.357 del 08-09-1997, art.5, sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, art.6.>>.

Di un tanto si trova conferma nel parere espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli V.G. che rileva come gli interventi previsti dalla Variante siano esterni e distanti a Siti Natura 2000, prendendo atto e concordando con quanto riportato nel RP. Il Servizio valuta che le previsioni della Variante sia per la distanza che per la dimensione degli interventi trasformativi introdotti, non possano comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative su habitat e specie tutelati. Il parere regionale conclude che non è pertanto necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014.

L'Autorità competente condivide quanto asseverato dalla Progettista in merito.

8. Conclusioni istruttorie

Considerati i contenuti della proposta di Variante n. 7, le analisi e le conclusioni riportate nel RP nonché quanto emerso dai pareri-contributi resi dai Soggetti coinvolti nel procedimento, si ritiene che la Variante in esame non determini impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS, avuto riguardo in particolare delle seguenti motivazioni:

- la Variante n. 7 determina l'uso di piccole aree a livello locale e prevede solo modifiche di carattere azzonativo e normativo "minori" rispetto alla Variante n. 6 vigente;
- le modifiche apportate dalla Variante n. 7 sono coerenti con le direttive (linee guida) e con le linee strategiche prefissate dalla Variante n. 4 del PTI ("nuovo PTI") che è stata assoggettata alla procedura di VAS ai sensi degli artt. 6, c. 2, e artt. 13-18 D.Lgs 152/2006;
- la Variante n. 7 non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati in quanto la Variante stessa non contiene criteri o condizioni particolari che orientino le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione in merito alle modalità di decisione né modifica l'elenco delle attività industriali ammissibili e le relative modalità di insediamento (art. 5 NTA);
- la Variante n. 7 non produce effetti sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, come peraltro confermato anche dal competente Servizio regionale Valutazioni Ambientali;
- la Variante n. 7 non determina nuovi impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nella procedura di VAS della Variante n. 4 ("nuovo PTI").

⁶ Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) codice IT3320029 "Confluenza fiumi Torre e Natisone" (questa zona si trova nella parte sud-orientale del territorio di Pavia di Udine, al confine tra i Comuni di Manzano e Trivignano Udinese e dista circa 4.35 km dal perimetro della ZIU); Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Codice IT3320023 "Magredi di Campoformido" (Il sito ricade quasi interamente all'interno del territorio del Comune di Campoformido e si trova ad una distanza oltre 4,5 km dall'ambito ZIU).



In relazione a quanto riportato alla precedente lett. e) non si ritiene di prescrivere modifiche od integrazioni al Piano di Monitoraggio predisposto per la Var. n. 47: il monitoraggio delle azioni di piano proseguirà quindi secondo le modalità previste per la Variante n. 4 e del sistema di gestione ambientale del Consorzio.

Udine, 30.09.2019

Il Responsabile del Procedimento

(per. ind. Alan VALENTINO)



Responsabile dell'istruttoria
(per. ind. Alan VALENTINO)

ALL.: pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Friuli V.G., nota PEC prot. 0020768/P datato 24.06.2019;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nota PEC prot. 5779-2019 del 26.06.2019;
- Regione F.V.G. – Dir. Cent. Amb. ed Energia – Ser. Val. Amb., nota (PEC) prot. 00031732/P del 27.06.2019 (rif. SCV/335);
- Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (S.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica), nota prot. 0049203/P/GEN/PREV-SEGR datata 27.06.2019.

⁷ Il RP attesta espressamente (pag. 58) che non è necessario modificare il piano di monitoraggio; peraltro, anche i Soggetti ambientali coinvolti non hanno rilevato nulla in proposito.



X